



## NESSUN LICENZIAMENTO PER LE VIGILESSE CHE AVEVANO CHIESTO PROTEZIONE AL CLAN. TRIB. BARI N. 3048/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

“Il Periscopio del Diritto” non è una testata giornalistica, né un Tribunale, né tantomeno un organo sanzionatorio morale. L'articolo che segue si limita a ricostruire i fatti, così come emersi nei procedimenti giudiziari, attualmente definiti solo in primo grado, e pertanto non ancora definitivi. Non verranno espressi giudizi morali, etici o soggettivi, ma unicamente riportati gli elementi contenuti nelle pronunce ufficiali e nei documenti pubblici.”

### INDICE

- 1) IL FATTO;
- 2) LA SENTENZA;
- 3) IL PRECEDENTE;

\*\*\*\*\*

#### 1. IL FATTO

Bari, due agenti della Polizia Municipale, dopo aver sanzionato un passaggio con il rosso e un divieto di sosta, vengono e bersagliate da **insulti e minacce**. Invece di seguire il protocollo e compilare una classica relazione di servizio, le due - forse colte dal panico o da un'idea poco brillante - decidono di fare una telefonata... non esattamente istituzionale.-

Il destinatario? Un soggetto noto per le sue **frequentazioni non proprio ecclesiastiche**, sospettato di essere vicino a un clan mafioso locale. -

La storia viene fuori per puro caso, nel corso di una indagine penale, a carico di altri, e le **intercettazioni telefoniche** non lasciano spazio a interpretazioni diverse: **le chiamate non erano saluti, né casualità, ma per richiedere "protezione"** .-

Risultato? **Procedimento disciplinare e licenziamento in tronco.**-

## **2. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI**

Il Tribunale del Lavoro di Bari, con la sentenza n. 3048/2025, ricostruisce con precisione chirurgica la vicenda, giungendo alla conclusione che **"contattare un soggetto notoriamente influente perché vicino alla malavita - anziché fare un rapporto di servizio - non è accettabile per un agente di polizia municipale. Anche se l'intento era "rassicurarsi" o "capire con chi avevano a che fare"**.-

**Tuttavia, osserva il Giudice:**

**«I saltuari contatti telefonici non costituiscono, di per sé, motivo sufficiente per un licenziamento. Il comportamento è censurabile, ma non tale da far venire meno irrimediabilmente il rapporto fiduciario.»**.-

Le sanzioni risultavano legittimamente irrogate, escludendo qualsiasi intento di favorire i trasgressori. Tuttavia, la condotta tenuta dalle agenti, successivamente, ha integrato una violazione rilevante del Codice di Comportamento e del Regolamento della Polizia Locale, **compromettendo l'immagine dell'amministrazione agli occhi dell'opinione pubblica.**-

**I licenziamenti vengono annullati:** il Giudice ritiene eccessiva la sanzione espulsiva e la sostituisce con una **sospensione di due mesi senza stipendio.**.-

## **3. IL PRECEDENTE**

**Se è vero che la giustizia non può permettersi due pesi e due misure**, il Giudice - nel caso di specie - **sottolinea un elemento chiave:** all'interno dello stesso Comando, in episodi analoghi, sono stati adottati criteri sanzionatori meno severi. In particolare, **un agente che aveva**

**omesso il sequestro di un'auto guidata da un minorenne ritenuto vicino a un clan era stato punito con una sospensione di tre mesi, senza alcun licenziamento.-**

Una disparità evidente, che ha contribuito alla decisione di **ricalibrare la sanzione** anche per le due vigilesse coinvolte.-